

***C.E.P.I.C.***

*CENTRO EUROPEO DI PSICOLOGIA INVESTIGAZIONE CRIMINOLOGIA*

# **IL CACCIATORE E LA PREDA**

TESI DI : SAGRAZZINI MICHELA (anno 2009/2010)

## INTRODUZIONE

Telefonate, sms, e-mail e visite sono gesti del tutto normali nella nostra quotidianità, spesso tesi a dimostrare il nostro affetto verso la persona oggetto di tali attenzioni. Tuttavia queste azioni possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione, che portate all'exasperazione limitano la libertà, violano la privacy e possono perfino spaventare chi ne è il destinatario . Questo fenomeno psicologico e sociale è conosciuto con il nome di “**stalking**” ed è, in parte anche a causa della società tecnologica, in forte aumento . A commettere questi atti molesti è una seconda persona detta “**stalker**”, con la quale la vittima ha avuto un qualunque tipo di rapporto. A partire da una delusione o da una rottura in cui una delle due si sente respinta, la relazione cambia,

diventando forzata e il normale svolgimento della vita quotidiana viene condizionato, principalmente attraverso l'ansia e la paura: elementi fondanti per instaurare concretamente e configurare in modo oggettivo questo fenomeno.

## **Terminologia e significato criminologico di “stalking”**

Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura scientifica specializzata in tema di molestie assillanti, intende un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti , telefonate oscene od indesiderate.

Intende , inoltre, l’invio di lettere, biglietti, e-mail, sms e oggetti non richiesti. Oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce , scritte e verbali , degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento od, addirittura, l’uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico alla vittima, è stalking, e chi lo attua è uno stalker. Ovvero, un soggetto che commette un atto criminale , in alcuni Paesi, come l’Italia finalmente, punito dalla legge .

Da un punto di vista etimologico, il termine stalk è variamente traducibile nella nostra lingua come “ caccia in appostamento” , “caccia furtiva”, “pedinamento furtivo”, “avvicinarsi furtivamente”, “avvicinarsi di soppiatto” (a selvaggina, nemici). La parola stalker è traducibile come “cacciatore all’agguato”, “chi avanza furtivamente”. Questi termini non chiariscono

sufficientemente il significato anglosassone che è dato agli stalker che pedinano la vittima per scopi puramente molesti. Il verbo to stalk è altrettanto traducibile col significato di “inseguire furtivamente la preda”. Letteralmente stalking significa “fare la posta”, “inseguimento”. Non esiste una definizione generalmente accettata di stalking, ma così come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua anglofona è comunque colui che si “apposta”, che “insegue”, che “pedina e controlla” la propria vittima. Il termine “inseguimento” è quello più largamente usato e tradotto. Quest’ultima definizione sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti per poi intromettersi nella sua vita privata ( Mullen, Pathè, Purcell,2000).

Nella lingua inglese per indicare questo fenomeno oltre a stalking sono usati i termini *obsessional harassment*, *criminal harassment*, *obsessional following*, *obsessional relational intrusion*; nell’italiana, greca e francese: molestie assillanti, *doxis*,

harcèlement du troisième type, etc.(Galeazzi , De Fazio, 2005).

Nella disamina della letteratura corrente il termine harassment è molto spesso ricorrente; deriva dal verbo to harass, col significato di “tormentare”, “molestare”, “opprimere”. Harassment Criminale è difatti il reato della molestia e della persecuzione sanzionato nei Paesi del common law.

## **Chi è lo stalker ?**

Lo stalker il più delle volte può essere un conoscente, un collega, od un ex-partner che agisce spinto dal desiderio di recuperare un precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza ed

insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa. Meno frequente è il caso di persone affetti da disturbi mentali, per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere effettivamente una relazione con l'altra persona. Questi soggetti manifestano cioè sintomi di perdita del contatto con la realtà e molte volte hanno una organizzazione di personalità borderline (Centro Presunti Autori dell'O.N.S.,2008). Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi od anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte. Secondo l'equipe multidisciplinare del Centro Presunti Autori –Unità Analisi Psico Comportamentale dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking\_ oltre il 50 % degli stalker ha vissuto almeno una volta nella vita l'abbandono, la separazione o il lutto di una persona cara che non è riuscito a razionalizzare.

## Tipologie di stalker

**Il rifiutato:** non accetta la fine della relazione e fa di tutto per ripristinarla. La persecuzione inizia dopo che il partner lo ha lasciato. L'obiettivo apparente è tornare insieme ma alterna questi comportamenti ai tentativi di vendetta e del ripristino di un controllo sull'altro. Inizialmente si pone come una persona distrutta che non riesce a stare senza la sua ex e per questo la tempesta di messaggi , telefonate, tentando di avvicinarla, poi però si mostra anche aggressivo sia verbalmente che fisicamente e può in escalation arrivare a scegliere l'omicidio come il modo estremo per sancire il controllo sulla vita altrui togliendola. Se già durante la relazione vi era violenza , gelosia, senso di possesso, il rischio mortale aumenta.

**Il cercatore d'intimità :** costui vorrebbe un rapporto intimo (di amicizia o di amore) con un totale sconosciuto o con un semplice conoscente. La relazione idealizzata vorrebbe riempire il senso di solitudine , la mancanza di una relazione fisica o emotiva stabile



con un'altra persona. Non sono soggetti particolarmente pericolosi anche se il loro comportamento procura un forte fastidio a chi lo subisce.

**L'incompetente:** è un corteggiatore fallito. Non riesce ad entrare in sintonia con il partner desiderato. Adotta “tecniche di corteggiamento” che, nella maggioranza dei casi, si rilevano controproducenti, ingenerando a volte paura nell'altro. L'incompetente pensa di avere il diritto di ottenere ciò che vuole e se non lo ottiene diventa maleducato, aggressivo, manesco. Il forte bisogno di possesso e di conquista lo porta a considerare l'altro come un semplice oggetto. Le molestie durano per un periodo abbastanza limitato nel tempo e spesso lo stalker desiste con un vittima per passare ad un'altra.

**Il rancoroso:** agisce per vendicarsi di un danno o di un torto che ritiene aver subito. L'obiettivo è spaventare la vittima e danneggiarla in vari modi. Considera giustificati i propri comportamenti, da cui trae confortanti sensazioni di potere che

hanno poi l'effetto di rinforzalo inducendolo a continuare. Si può trattare di un dipendente che perseguita il suo datore di lavoro da cui è stato licenziato, anche solo spostato di mansione, o un collega che ha ricevuto benefici ritenuti ingiusti; oppure di un paziente che perseguita un medico che avrebbe secondo lui commesso un errore nella terapia , nella diagnosi. Non sono rarissimi i casi di omicidio perpetrati da questa tipologia di stalker.

**Il predatore:** vero e proprio inseguitore della vittima , il cui scopo è quello di avere un appagamento sessuale. Per raggiungere questo obiettivo può dedicare molto tempo alla pianificazione delle proprie azioni. Prova soddisfazione e senso di potere nell'osservare la vittima di nascosto, nel progettare l'agguato senza minacciare o lasciar trapelare le proprie intenzioni. All'interno di questa tipologia possono ricadere gli stupratori seriali. Sono persone potenzialmente pericolose anche se non sempre trasformano le loro intenzioni in atti.

## **Quali sono i segnali pericolosi**

### **Invasione delle privacy della vittima**

Prendere informazioni sul suo conto e sui suoi spostamenti attraverso amici, conoscenti, negozianti, vicini - sparlare sulla sua reputazione - diffondere sue immagini o il suo numero telefonico.

### **Contatto indiretto**

Continue telefonate (anche senza parlare ) - messaggi in segreteria - continuo invio di sms, mms ed e-mail - lettere , biglietti nella cassetta della posta, sul parabrezza della macchina - consegne a domicilio non volute (pizza, fiori, regali, ecc.)

### **Tentativi di avvicinarsi alla vittima**

Pedinarla, spiarla, sostare in prossimità del luogo di lavoro / dell'abitazione- fare fotografie di nascosto - intercettare le

comunicazioni – violazione di domicilio – furto di oggetti –  
presentarsi sul luogo di lavoro.

### Contatto diretto con la vittima

Parlare – inseguirla – afferrarla

### Comportamenti atti a intimorire la vittima

Abuso verbale (insulti, maledizioni) – vandalismo/ distruzione dei  
suoi beni – intimidazione fisica – fare del male ai suoi animali.

### Minacce esplicite

Con espressione del volto – brandire un arma.

### Violenza fisica contro la vittima

Uso di armi – lesioni e/o percosse – violenza sessuale.

## **Quando si può realmente parlare di stalking?**

Il confine tra corteggiamento e stalking all'inizio può non essere percettibile. Si tratta di capire se il comportamento tenuto da un individuo (eventuale stalker ) è adeguato al contesto e alle finalità, e soprattutto se crea uno stato di ansia e di timore in chi lo subisce.

In un primo momento la vittima cerca di far ragionare il molestatore: risponde ai suoi messaggi, accetta di incontrarlo, anche perché le dispiace essere rude nei confronti di qualcuno a cui ha comunque voluto bene o con il quale c'era una simpatia.

Così facendo la vittima sottovaluta il rischio, perché pensa erroneamente di avere a che fare con una persona che rispetta le scelte altrui. Lo stalker invece gioca sulle ambivalenze: alterna momenti di apparente sottomissione e disperazione, “Senza di te non posso vivere”, a momenti aggressivi “Tu senza di me non puoi vivere”. I comportamenti di persecuzione possono durare sia un paio di mesi che addirittura anni, a meno che non intervengano

a deterrente i provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità giudiziaria a seguito di una denuncia –querela o di un esposto. Quindi , per poter parlare di stalking, devono essere presenti tre condizioni. Innanzitutto l'attore della molestia agisce con la falsa convinzione di ottenere un raggiungimento affettivo, da lui idealizzato e quindi parzialmente o totalmente immaginato e non voluto dall'altra persona. Poi , attraverso determinati comportamenti , sono presenti l'insistenza e l'intrusione ed infine la vittima presenta dei mutamenti psicologici, dovuti ad un perenne stato di frustrazione, allerta ed angoscia a causa degli atti stalkizzanti. Una volta individuati, questi tre presupposti non devono portarci a generalizzare. Si tratta comunque di un fenomeno non omogeneo:dietro a tali molestie si celano motivazioni anche molto differenti tra loro ed ogni caso ha le sue diverse origini, variabili e connotazioni.

# **La diffusione della violenza interpersonale intima in Italia**

Per quanto riguarda la diffusione della violenza interpersonale intima , al fine di ottenere dati attendibili, non è possibile consultare le sole statistiche giudiziarie che fanno riferimento ai casi noti alle forze dell'ordine, in quanto questo tipo di violenza rispecchia uno di quei reati col più alto tasso di “numero oscuro “, cioè di percentuale di casi non conosciuti alle autorità giudiziarie ( Alvazzi Del Frate, Zvekic, Dijk van, 1993).

In Italia, l'Istat nel 1997 ha realizzato la prima grande indagine nazionale sulla vittimizzazione denominata: Indagine sulla sicurezza dei cittadini, replicata ogni 5 anni (Sabbadini 1999). Il questionario , somministrato a un campione nazionale rappresentativo di 60000 persone con metodo CATI, prevede una sezione specifica rivolta alle sole donne sul tema delle molestie

sessuali e della violenza sessuale tentata e consumata. I risultati emersi dalla prima indagine hanno mostrato che di tutte le donne che hanno subito violenza o tentata violenza sessuale nel corso della loro vita, l'8% l'ha subita da parte del coniuge o altro parente, il 6.5% da parte del fidanzato o ex fidanzato (Sabbadini 1999). Sulla base dei dati emersi da questa indagine, si evidenzia che di tutte le tipologie di violenza sessuale tentata o consumata, il 4.9% è costituito dal gruppo di donne che subiscono violenza intrafamiliare e riguarda donne di età compresa fra i 35 e 59 anni. I dati dell'indagine condotta nel quinquennio successivo, realizzata nel 2001-02, sempre su un campione di 60000 famiglie per un totale di 22759 donne di età compresa fra i 14 e i 59 anni, hanno evidenziato che oltre mezzo milione di donne nel corso della propria vita ha subito violenza tentata o consumata da parte del proprio marito o ex marito, fidanzato o ex fidanzato (Istat 2004). Nel 2006 l'Istituto Nazionale di statistica ha concluso la prima indagine nazionale sulla violenza contro le donne,



denominata “la violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia - anno 2006”, realizzata su un campione rappresentativo di 25 mila donne fra i 16 e i 70 anni . Questa indagine ha finalmente gettato un po’ di luce sul numero oscuro delle violenze su tutto il territorio nazionale e su quelle che sono le caratteristiche delle vittime e degli autori , sui costi della violenza e sulle sue conseguenze. Ancor prima di questa indagine nazionale , sempre in Italia , sono stati realizzati studi all’interno del progetto Urban “Rete antiviolenza” promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità che ha visto inizialmente coinvolti otto comuni italiani per poi estendersi a venticinque. Dalle risposte delle 8079 donne intervistate nella ricerca nelle prime otto città campione è emerso che il 12% ha subito “esperienze di violenza” nel corso della propria esistenza. Un’altra fonte d’informazioni sulla diffusione dei casi di violenza è costituita dalla Rete Nazionale dei Centri Anti antiviolenza che racchiude oltre 150 realtà diffuse sul

territorio di centri e servizi per donne vittime di violenza ( Baldry, 2005; Creazzo, 2003).

## **Lo stalking nella legislazione**

Lo stalking diventa reato per la prima volta nel 1990 in California , dopo che un anchorwoman fu uccisa da un suo ammiratore. L'attenzione nei confronti del fenomeno aumenterà a seguito dell'emergere degli atteggiamenti mitomani nei confronti dei personaggi pubblici , dello spettacolo, politici, perseguitati da persone spesso sconosciute che si invaghiscono di loro e vogliono instaurare delle relazioni impossibili. Fra il 1990 e il 1993 tutti gli Stati egli Usa hanno approvato una propria legge antimolestatori . In Europa , attualmente, ci sono otto Paesi che hanno una normativa specifica contro lo stalking(Austria , Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Gran Bretagna ). La

pena prevista cambia da nazione a nazione , l'importante è che la vittima non si vergogni e denunci la situazione anche inizialmente a un centro antiviolenza oltre che rivolgersi alle forze dell'ordine . Chi tenta di risolvere la questione privatamente, o con familiari e amici si sentirà impotente e impaurita perché lo stalker non desiste dalle sue richieste di smetterla. Anzi , si nutre della debolezza e paura che induce nella vittima per mantenere un contatto.

## **In italia**

In Italia il reato di stalking è stato introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n.11 (decreto Maroni ) ,convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, promosso dal Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna. Esso costituisce una sorta di specializzazione della già esistente norma sulla violenza privata: delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da “cagionare un perdurante

e grave stato di ansia o di paura “ alla vittima. La norma introduce nel codice penale l’articolo 612-bis, da titolo “atti persecutori “, che al comma 1 recita :

“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Circostanze aggravanti sono:

- La commissione del reato da parte del coniuge legalmente separato;
- La commissione del reato da parte del coniuge divorziato;
- La commissione del reato ad opera di persona che sia stata legata da relazione affettiva;

- L'essere, il soggetto passivo, un minore (pena aumentata fino alla metà );
- Il ricorrere delle circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p. ( pena aumentata fino alla metà).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo la procedibilità d'ufficio ove ricorrano le menzionate circostanze aggravanti e qualora sia connesso con altro delitto per il quale di debba procedere d'ufficio.

È prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. anche qualora il delitto sia commesso da soggetto ammonito. La vittima-persona offesa può, infatti, esposti i fatti al questore, avanzare una richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e di tale ammonimento orale verrà redatto processo verbale. Inoltre se il reato di cui all'art. 575 c.p.( omicidio ) è commesso da soggetto in precedenza responsabile della commissione di atti persecutori nei confronti della vittima si applicherà la pena

dell'ergastolo. L'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi al reato di "atti persecutori". È stata introdotta con l'art. 282 ter c.p.p. una misura cautelare personale coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Con il provvedimento che dispone tale divieto il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati o di mantenere una determinata distanza dai medesimi luoghi o dalla persona offesa. Il giudice , qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa, da persone conviventi con questa o legate da relazione affettiva o può prescrivere di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o da tali persone.

Quanto prescritto al comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p. è esteso all'art. 612 bis c.p.. Il p.m. o la p.s.i. possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore di anni 16. Quindi il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con ordinanza stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario ed opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia

ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. Infine , quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600bis,600ter, 600quater, 600quinqies, 601,602,609bis, 609ter, 609quater, 609octies, e 612 bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato , su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

## **Come arginare la violenza e prevenire la recidiva**

La violenza da parte del partner o ex partner desta sempre più allarme sociale e individuale per i danni che essa comporta



sia alle vittime direttamente coinvolte che ai figli esposti a queste , ma anche agli stessi perpetratori ( krug et al. , 2002).

Prevenire il reiterarsi di qualsivoglia forma di violenza , dovrebbe essere uno dei traguardi di tutti coloro che operano nell'ambito della giustizia, delle forze dell'ordine, dei servizi sociali, dei centri di salute mentale, dell'associazionismo no-profit che si occupa di violenza contro le donne . Combattere ogni forma di violenza contro le donne e i minori è uno dei principi ormai sanciti nelle raccomandazioni sia delle Nazioni Unite sia dell'Unione Europea. Chi fa ricerca e da decenni si occupa di questi problemi si è impegnato nell'identificazione di quelli che possono essere i “fattori rischio”, caratteristiche , circostanze , la cui presenza aumenta la probabilità del perpetrarsi di queste forme di violenza. Come nel caso di tutti i fenomeni sociali complessi non è infatti possibile parlare in termini di “causalità”: non esistono cause della violenza interpersonale ma esistono delle

circostanze, delle caratteristiche legate all'individuo e alla sua personalità, al contesto sociale, alla sua storia pregressa la cui presenza è correlata al verificarsi della violenza e al suo perpetrarsi.

Parlare di “valutazione del rischio” di recidiva o di escalation della violenza significa in ultima istanza prevenire la reiterazione della violenza , perché si tratta di individuare quali sono i fattori di rischio , determinarne la presenza e intervenire affinché essi non possano più avere un effetto , riducendo così la possibilità che la condotta violenta si ripresenti ( Hart, 2001). La valutazione del rischio ( risk assessment) comporta a sua volta la gestione del rischio (risk management), cioè l'individuazione dell'intervento più appropriato per ogni singolo caso, per prevenire la recidiva, per proteggere le vittime, per evitare l'escalation della violenza che potrebbe sfociare come spesso accade ,purtroppo, in omicidio .

In un ottica di prevenzione e di intervento, per ridurre la recidiva e l'escalation della violenza occorre intervenire con un piano di gestione del rischio per ridurre al massimo le circostanze, i fattori di rischio che hanno influenzato la scelta di agire la violenza . Nel valutare il rischio bisogna tener conto del tipo di fattori rischio presenti e contestualizzarli , in quanto essi possono essere statici o dinamici, essere significativi ed influenti per alcune persone ma non per altre. Valutare il rischio , inoltre, non vuol dire scoprire quanti fattori sono presenti ma quali e in quale maniera e momento possono interagire nell'incrementare il rischio di reiterazione della violenza. Baldry e Winkel (2008) hanno analizzato i vari studi e applicazioni del metodo SARA (Spousal Assault Risk Assessment ) per evidenziarne pregi e limiti. La pianificazione per la gestione del rischio andrebbe attuata dopo aver fatto la valutazione e si basa su quattro diversi momenti : monitoraggio, trattamento, supervisione e

programmazione per la sicurezza della vittima (Hart et al. , 2001; Kropp et al., 2002 )

*Il monitoraggio* implica una continua valutazione del rischio e quindi una costante attenzione e analisi del caso al fine di individuare eventuali cambiamenti nel tempo del livello del rischio e quindi messa a punto di strategie sempre più adatte per la tutela della vittima. I promotori di questo approccio identificativo fra le possibili strategie di monitoraggio : *la sorveglianza* del caso da parte di diverse figure professionali che lavorano presso i servizi sociali, i centri di salute mentale, i centri antiviolenza, le forze dell'ordine, i tribunali, i servizi sociali della giustizia. Nel concreto il monitoraggio si può attuare attraverso interviste/colloqui con la vittima e con l'autore, visite domiciliari , intercettazioni ambientali.

*Il trattamento* riabilitativo nel nostro ordinamento penale è previsto solo nella fase di esecuzione della pena, con l'unica eccezione del trattamento sanitario obbligatorio disposto

quando ci sono chiari elementi che indicano che la persona costituisce un pericolo per la salute e incolumità propria e altrui. In Italia non esistono programmi di terapia specifici per i maltrattamenti. I modelli di trattamento adottati all'estero sono nella maggior parte dei casi basati sull'approccio cognitivo- comportamentale volto ad aiutare la persona a sviluppare competenze per la gestione della propria aggressività, regolare le emozioni e migliorare le competenze empatiche e di comprensione del vissuto altrui.

*La supervisione* implica una limitazione della libertà dell'individuo. L'obiettivo è di mettere il reo in una condizione di maggior difficoltà di reiterare la violenza; la modalità più estrema è la custodia cautelare o l'incarcerazione se in fase di esecuzione della pena , o l'applicazione di altre misure come l'ordine di allontanamento. La messa a punto di sistemi di supervisione non implica che essi verranno rispettati, per questo motivo

bisogna sempre pensare in termini di pianificazione della *sicurezza per la vittima* che significa aumentare le risorse statiche e dinamiche della vittima per garantirne l'incolumità. Tale protezione può prevedere l'ospitalità o l'accoglienza presso un centro antiviolenza o il contatto con i servizi sociali, oppure accorgimenti come mettere al corrente della situazione varie persone che potrebbero essere coinvolte come insegnanti della scuola dei figli , vicini di casa, amici e parenti, o infine prevedere un accesso facilitato alle forze dell'ordine con un numero telefonico diretto corrispondente al commissariato di Polizia o alla stazione dei Carabinieri di zona che segue il caso.

In Italia il progetto SARA per la valutazione del rischio di recidiva della violenza interpersonale all'interno di una relazione attuale o pregressa è il primo esperimento attivato e vede coinvolti nella formazione e nell'implementazione della procedura di valutazione del rischio le forze dell'ordine, i

centri anti violenza e , ci auspichiamo, presto anche la magistratura e i servizi sociali. Il progetto, coordinato dall'autrice , è realizzato all'interno dei programmi Daphne e Marie Curie Fellowship Reintegration Grants della Commissione Europea e vede coinvolti come capofila del progetto SARA, l'Associazione Differenza Donna, e come partner per l'Italia il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli, Direzione centrale della Polizia criminale- Ufficio affari generali , Sezione minori, in un primo momento e poi la Direzione centrale Anticrimine, Servizio centrale operativo, Sezione minori , ma anche l'Associazione Italiana di Psicologia e di Criminologia, il progetto Donna Ceteris di Cagliari e l'Onda Rosa di Nuoro , con il sostegno della commissione Pari Opportunità della regione Sardegna. Per l'Europa sono state coinvolte la Svezia con il Sundsvall Forensic Psychiatric centre, la Grecia con il Technological Educational Institute, Dipartimento di Social

Work, la Lituania con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Vilnius, il Portogallo con l'Istituto Nazionale de Policia e Cencias Criminais e i Paesi Bassi, con l'Intervict ( i risultati di questo progetto sono presentati in Baldry e Winkel 2008 ).

## **Il SARA: Spousal Assault Risk Assessment**

La valutazione del rischio di recidiva del comportamento violento attuata utilizzando il metodo professionale strutturato è stata studiata inizialmente in Canada ( Kropp et al., 1995 ) dove è stata messa a punto una procedura identificata come SARA ( valutazione del rischio di aggressione della partner ) voluta dal governo canadese e dal Ministero degli Interni dopo che si erano verificati tre diversi casi di uxoricidio. Questi fatti di cronaca hanno destato



particolare sconcerto nell'opinione pubblica oltre che negli organi istituzionali perché in entrambe le occasioni si erano già rivolte ai servizi e alle forze dell'ordine che probabilmente non avevano avuto la possibilità o la capacità di comprendere il rischio in cui versavano queste vittime sottovalutando il problema.

Il SARA si basa su 20 fattori di rischio che riflettono vari aspetti relativi ai precedenti penali, alla storia di violenza, al funzionamento e adattamento sociale e alla salute mentale. I fattori di rischio sono stati individuati sulla base di un'analisi attenta e sistematica della letteratura scientifica e professionale e con riferimento all'esperienza clinica. I venti fattori di rischio sono : violenza in generale 1) violenza a membri della famiglia 2) violenza a sconosciuti o conoscenti 3) violazione della libertà condizionale 4) problemi relazionali 5) problemi occupazionali 6)vittima o testimone di violenze in famiglia 7 ) abuso di sostanze stupefacenti 8)

ideazione o pensiero di omicidio/suicidio 9) sintomi maniacali 10) disturbi di personalità . Violenza interpersonale 11) violenza fisica 12) violenza sessuale 13) utilizzo di armi o minaccia di utilizzo 14) escalation della violenza e della frequenza 15) violazione degli ordini di allontanamento o di divieto di dimora 16) minimizzazione o negazione del problema 17) atteggiamenti che sostengono o condonano la violenza alla partner . Episodi recenti 18) gravità aggressione, possesso sessuale 19) utilizzo o minaccia di utilizzo delle armi 20) violazione degli ordini di allontanamento o di divieto di dimora.

Chi compie la valutazione del rischio è chiamato ad indicare l'eventuale presenza di ogni singolo fattore di rischio e la sua rilevanza e procedere a una valutazione finale e conclusiva sul rischio.

Il SARA non è una scala clinica che rivela la personalità dell'imputato e per questo non viola i diritti dell'imputato; è

uno strumento, un metodo agile , strutturato e rigoroso, un promemoria su quelli che sono gli ambiti , le aree, i fattori da rilevare ogni volta che ci si trova di fronte a un caso di violenza all'interno di una coppia. Esso richiede che siano prese in considerazione una serie di variabili legate all'individuo, sia di tipo statico , come ad esempio precedenti penali per condotta violenta, atteggiamenti stereotipici sui ruoli di genere, minimizzazione della violenza, sia di tipo dinamico, che cioè si possono modificare nel tempo( ad esempio abuso di sostanze stupefacenti, stato di disoccupazione , problemi relazionali). Lo scopo del SARA non è quello di fornire un punteggio assoluto sul rischio o sulla pericolosità del soggetto ma quello di fornire una valutazione psicosociale del caso e delle variabili circostanti il reo e la relazione.

Il SARA nasce con l'idea di essere accessibile e quindi utilizzabile da diverse tipologie di professionisti e operatori

che hanno a che fare con casi di violenza . In tal senso il SARA va concepito come una linea guida di valutazione o una checklist ; si tratta di un metodo utili per assicurarsi che chi deve raccogliere le informazioni su un caso per redigere una denuncia querela o una relazione e valutare il rischio di recidiva prenda in rassegna e ponderi le variabili giuste, i fattori rilevanti, così da comprendere meglio il livello globale del rischio che tenga conto di tutti i fattori oggettivi rilevanti. La valutazione del rischio di recidiva potrebbe essere effettuata in diversi momenti e contesti giudiziari, come nella fase delle indagini preliminari, al momento dell'emissione della sentenza, e durante il periodo detentivo .

## **Versione screening del SARA ( SARA-S)**

Il SARA come procedura di valutazione del rischio affronta numerose aree legate alla storia del sospettato e a dimensioni psico-sociali ( precedenti penali, violenze assistite o subite durante l'infanzia o l'adolescenza) di cui non sempre è possibile avere informazioni. Kropp e Hart (2000) nel validare il SARA hanno utilizzato un campione di 2681 detenuti nelle carceri della British Columbia in Canada, procedendo alla valutazione attraverso le informazioni a disposizione nelle cartelle di ogni detenuto e grazie al colloquio effettuato da diversi operatori o ricercatori che lavoravano nelle istituzioni che disponevano del tempo e del materiale sufficiente per l'analisi di tutti e 20 i fattori . L'utilizzo del SARA con la Polizia in Svezia e in Canada ha presto mostrato che la versione a 20 fattori era troppo onerosa e non sempre completabile soprattutto per le forze dell'ordine che dovevano comprendere la gravità di un caso in un intervallo di tempo relativamente breve e con una

qualità di informazioni a disposizione non sempre esaustiva; venivano infatti spesso omessi alcuni fattori del SARA per mancanza di informazioni a disposizione delle forze dell'ordine. Per tale motivo Kropp, Hart, Webster e Belfrage (1998) hanno preparato una versione a 10 fattori più agevole e fruibile per le forze dell'ordine, per gli operatori della giustizia e del sociale. Nella sua versione ridotta o di screening a 10 fattori si procede comunque a stabilire il livello di presenza o meno di ognuno dei 10 fattori; allo stato attuale (ultime quattro settimane) e nel passato ( prima di un mese ).

La versione screening del SARA , messa a punto anche in Italia, viene utilizzata dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, dagli operatori del servizio sociale e della giustizia e da parte di chi opera in un centro antiviolenza o un servizio di assistenza per le vittime di maltrattamenti che in questo modo possono beneficiare di una metodologia

adeguata per identificare il livello di rischio di recidiva di un individuo che ha messo in atto comportamenti di violenza nei confronti della partner o ex partner. Tale versione va intesa come una check-list, uno strumento di agile utilizzo che ha mostrato una capacità predittiva significativa della recidiva di comportamenti violenti interpersonali futuri.

La valutazione del rischio fatta con questo metodo è migliore di una mancata valutazione o di una predizione fatta senza tener conto dei fattori di rischio scientificamente validati. Sulla base dell'analisi dei dati raccolti in Canada e in Svezia per la validazione di questa metodica ,è emerso che il livello di probabilità di recidiva stabilito con il metodo SARA è significativamente maggiore del livello di probabilità stabilita casualmente senza metodo (Kropp , Hart, 2000).

I cambiamenti nella nostra società necessitano tempo per essere attuati, ma la valutazione del rischio sicuramente

potrebbe essere una risposta concreta e logica per affiancare o migliorare, ma non sostituire, la prassi di analisi dei casi e di intervento normalmente attuata.